



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

**L'ANAGRAFE NAZIONALE
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

**A cura del dott. Antonio Natali
Vice Prefetto Aggiunto**

**L'ANAGRAFE NAZIONALE
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

Indice

1. L'anagrafe nazionale nel decreto-legge n. 179, del 2012.....	1
2. Il disegno legislativo per l'attuazione dell'ANPR.....	3
3. L'ANPR e il domicilio digitale del cittadino.....	8
4. Il primo regolamento attuativo dell'ANPR.....	9
Appendice.....	13

1.L'anagrafe nazionale nel decreto-legge n. 179, del 2012

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella Sezione I *"Agenda e identità digitale"*, al comma 1 dell'articolo 2, sostituisce integralmente l'articolo 62 del *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La nuova formulazione del citato articolo 62, composta di sei commi, prevede e disciplina l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di una nuova base di dati, denominata *"Anagrafe nazionale della popolazione residente"* (ANPR), compresa tra quelle di interesse nazionale, individuate nell'articolo 60 del CAD¹.

Si riporta il comunicato stampa del Governo italiano *"Misure urgenti per l'innovazione e la crescita: agenda digitale e startup"*, del 4 ottobre 2012² – richiamato, per estratto, nel documento *"Misure per l'Agenda digitale italiana"*³ – riferito allo schema del decreto-legge n. 179, del 2012, definito *"Di Crescita 2.0"* che, nell'ambito del paragrafo 1 (*"Agenda digitale italiana"*), illustra le disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale: *"Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l'ISTAT*

¹Correlativamente, infatti, ai fini della individuazione delle basi di dati di interesse nazionale, il decreto-legge n. 179, del 2012, all'articolo 2, comma 2, dispone che l'indicazione dell'*Indice nazionale delle anagrafi*, contenuta nella lettera b) del comma 3-bis del citato articolo 60 del CAD, sia sostituita con quella dell'*anagrafe nazionale della popolazione residente*.

²Reperibile nei siti www.governo.it e www.sviluppoeconomico.gov.it e riferito all'approvazione dello schema del decreto-legge, nella riunione del Consiglio dei Ministri, n. 48 del 4 ottobre 2012, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti.

³Reperibile nel sito www.agenda-digitale.it.

inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali".

2. Il disegno legislativo per l'attuazione dell'ANPR.

Si dispone, in primo luogo, il subentro *ex lege* dell'istituenda base di dati all'*INA*, *Indice nazionale delle anagrafi*⁴ e all'*AIRE*, *Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero* (comma 1)⁵ e che la stessa sia sottoposta ad un *audit* di sicurezza, con cadenza annuale, i cui risultati sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali⁶.

Restando ferme le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e per gli adempimenti di legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica⁷, si dispone il subentro dell'*ANPR* alle anagrafi tenute dai

⁴ L'*INA* è stato istituito con la funzione di promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ("*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*"), modificato dall'articolo 1-*novies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 44. Esso costituisce, quindi, l'infrastruttura tecnologica di riferimento per il raccordo, sul piano nazionale, presso il Ministero dell'Interno, dei dati anagrafici comunali, che consente la corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza, alimentato e costantemente aggiornato dai comuni tramite il Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (*Saia*), attraverso il quale i comuni stessi scambiano telematicamente, tra loro e con le altre pubbliche amministrazioni, locali e centrali, i dati relativi alle variazioni anagrafiche dei cittadini. Il relativo regolamento di gestione, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 2005, n. 240, individua i soggetti che accedono, in modalità telematica, ai dati resi disponibili dall'*INA*.

⁵ L'*AIRE* è stata istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ("*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*") e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 6 settembre 1989, n. 323: essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o per i quali sia stata accertata d'ufficio tale residenza; l'iscrizione presuppone la comunicazione, da parte dell'Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell'esatto e completo indirizzo estero.

⁶La previsione in materia di *audit*, inserita in sede di conversione, richiama al riguardo la necessaria conformità di tale controllo alle regole tecniche del CAD, con particolare riferimento all'articolo 51 ("*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*").

⁷ La disposizione ha, infatti, riguardo, espressamente, al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Rileva, al riguardo, nell'ambito del citato testo unico, anche l'art. 14 ("*Compiti del comune per servizi di competenza statale*"), laddove, al comma 1, attribuisce ai comuni la gestione, tra gli altri, del

comuni per la popolazione residente in Italia e per i cittadini italiani residenti all'estero (comma 2)⁸.

In una prospettiva funzionale, si stabilisce inoltre che l'ANPR assicuri al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle già richiamate funzioni statali attribuite al Sindaco dall'articolo 54, comma 3, del testo unico degli enti locali; che ad ogni comune sia assicurata la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dagli altri comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza; che l'ANPR consenta al comune, in via esclusiva, la certificazione dei dati anagrafici, con esplicito riguardo anche alle relative modalità telematiche⁹; che la stessa assicuri l'accesso ai dati ivi contenuti alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi; che, infine, i comuni possono consentire la fruizione dei dati anagrafici, anche attraverso apposite convenzioni, ai soggetti "aventi diritto" (comma 3).

Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, si prevede che le pubbliche amministrazioni¹⁰ si avvalgano dell'ANPR in via esclusiva e che, in tali ipotesi, la stessa sia integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari (comma 5).

Si stabilisce che i tempi e le modalità di attuazione della nuova base di dati siano stabiliti mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro

servizio di anagrafe e, al comma 2, richiama il citato articolo 54 in ordine all'esercizio delle relative funzioni da parte del sindaco, quale ufficiale del Governo.

⁸Come evidenziato nella scheda di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati, n. 737 del 10 dicembre 2012, concernente il relativo A.C. n. 5626/XVI, reperibile nel sito www.camera.it, la disposizione primaria ha stabilito, quindi, il superamento delle attuali quattro partizioni del sistema anagrafico, ovvero INA, anagrafi comunali, AIRE centrale e AIRE comunale.

⁹Si prevede, peraltro, che la richiamata attività di certificazione sia svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con espresso riguardo alla disciplina posta dall'articolo 33 ("Certificati anagrafici").

¹⁰ Il comma 5 dell'articolo 62 sostituito richiama espressamente le pubbliche amministrazioni per come definite nell'articolo 2, comma 2, del CAD.

per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato – città per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (comma 6)¹¹.

Tali tempi e modalità sono espressamente riferiti anche alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali (lettera a)¹²; ai criteri per l'interoperabilità dell'*ANPR* con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività¹³, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi (lettera b); all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'*ANPR*, tra i quali l'invio telematico ai comuni

¹¹Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179, del 2012, aveva previsto che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del riformulato articolo 62 del *CAD* fosse adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (*"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel capo II (*"Misure per il potenziamento dell'Agenda digitale italiana"*), all'articolo 13 (*"Governance dell'Agenda digitale italiana"*) ha previsto, tra l'altro, che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 179, del 2012, qualora non ancora adottati e decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 69, del 2013, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati (comma 2-ter).

¹²Sono richiamate le modalità stabilite dal *CAD*, con riguardo all'articolo 58 (*"Modalità della fruibilità del dato"*).

¹³Sono richiamate, per tale ambito, le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del *CAD*.

delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di morte da parte delle strutture sanitarie (lett. c)¹⁴.

Ai decreti attuativi la legge fa rinvio, inoltre, per la definizione del piano per il subentro graduale della nuova base di dati alle anagrafi dei comuni, per il cui completamento fissa il termine del 31 dicembre 2014, altresì disponendo che l'ANPR acquisisca automaticamente, in via telematica, i dati delle anagrafi comunali per le quali il subentro non sia ancora avvenuto, fino alla completa attuazione dello stesso e, infine, che la stessa sia organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi (comma 2 cit., secondo, terzo e quarto periodo).

Ai decreti attuativi è inoltre attribuita la disciplina delle modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente (comma 4).

Si segnala, altresì, anche per i rilevanti profili di coordinamento tra fonti, la previsione recata dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179, del 2012, in base alla quale, con regolamento governativo di natura esecutiva¹⁵, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con

¹⁴La previsione fa riferimento al regolamento sull'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con particolare riferimento all'articolo 74 ("*Inumazione, tumulazione e cremazione*") e alla necessaria compatibilità del descritto servizio di invio con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, recante la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (SAC), modificato dal D.M. 18 aprile 2012. La descritta previsione, peraltro, si completa con quella del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179, del 2012, modificato in sede di conversione, in base al quale, per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di morte sono inviati ai comuni dalla struttura sanitaria e dal medico necroscopo, o da altro delegato sanitario, esclusivamente in via telematica e che le modalità tecniche per la relativa attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

¹⁵ Il riferimento, infatti, è all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al regolamento anagrafico della popolazione residente¹⁶sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di legge istitutive dell'ANPR¹⁷.

¹⁶Il riferimento è al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

¹⁷ L'articolo 13 del decreto-legge n. 69, del 2013, convertito dalla legge n. 98, del 2013, ha disposto, tra l'altro, che il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 179, del 2012, qualora non ancora adottati e decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69, del 2013, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'ANPR e il domicilio digitale del cittadino

Per gli evidenti riflessi sulla definizione del contenuto della nuova base di dati, si deve richiamare anche l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 179, del 2012, che ha introdotto l'articolo 3-bis del *CAD*, in base al quale è inserito nell'*ANPR*, e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, il c.d. "*domicilio digitale del cittadino*", ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che il cittadino ha facoltà di indicare alla pubblica amministrazione, quale esclusivo mezzo di comunicazione con la stessa, secondo le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione da definire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale; nel citato decreto devono, inoltre, essere definite le modalità di consultazione dell'*ANPR* da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti (comma 3 dell'articolo 3-bis citato)¹⁸.

¹⁸ Il decreto-legge n. 69, del 2013, convertito dalla legge n. 98, del 2013, all'articolo 14 ("*Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale*"), nel comma 1, nell'aggiungere all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 3-quater e 3-quinquies, ha ivi previsto che all'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'*ANPR*, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n. 185, del 2008, con la funzione di domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis del *CAD*, attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino; ha, inoltre, stabilito che con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 dell'articolo 10, del decreto-legge n. 70, del 2011, ivi previsto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, sono inoltre stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato e, infine, che tale documento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate; il comma 2 dell'articolo 14 dispone che dall'applicazione della descritta disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 13 del decreto-legge n. 69, del 2013, ha infine previsto che il decreto ministeriale di cui

4. Il primo regolamento attuativo dell'ANPR

Il primo regolamento di attuazione dell'ANPR è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 del 23 agosto 2013, in vigore dal 16 ottobre 2013¹⁹.

Sulla base delle nuove disposizioni l'ANPR, nella prima fase di attuazione, è costituita dall'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ed entro il 31 dicembre 2014 subentrerà anche alle anagrafi comunali.

L'articolo 1, rubricato "costituzione dell'ANPR", al comma 1, stabilisce che, ai sensi del regolamento, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è costituita dall'INA e dall'AIRE.

Il comma 2 fa espresso rinvio ai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dal comma 6 dell'articolo 62, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, per la disciplina delle ulteriori modalità di attuazione della disposizione di cui al citato articolo 62, anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati.

L'articolo 2, recante le modalità di funzionamento dell'ANPR, al comma 1 stabilisce che l'ANPR subentra ai sistemi informativi di INA e AIRE garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi; al comma 2 dispone che l'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro

all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 179, del 2012 (inserito nell'articolo 3-bis, comma 3, del CAD), qualora non ancora adottato e decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69, del 2013, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

¹⁹ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230, del 1° ottobre 2013.

dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del *CAD*, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 179, del 2012.

Il comma 3, in ordine alla descrizione delle fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonché dei sistemi di sicurezza relativi alla fase di prima attuazione, fa rinvio al documento allegato al regolamento, di cui costituisce parte integrante.

L'articolo 3, rubricato "*convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR*", al comma 1, stabilisce che le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del *CAD*.

In conformità all'*iter* delineato dal legislatore, lo schema di questo primo decreto aveva ricevuto l'intesa dell'Agenzia per l'Italia Digitale e della Conferenza unificata²⁰, sentito l'Istituto nazionale di statistica, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali²¹, ed era stato infine sottoposto al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stante la prevista natura regolamentare²².

²⁰ La Conferenza unificata ha formulato l'intesa sulla base dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quanto la Conferenza Stato regioni e la Conferenza Stato-città erano chiamate, dalla disposizione di cui al comma 6 del riformulato articolo 62 del *CAD*, ad esprimersi sullo stesso oggetto.

²¹ Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il parere, registrato al n. 216 del 24 luglio 2013, reperibile nel sito www.garanteprivacy.it, secondo il disposto del comma 6 dell'articolo 62 del *CAD*, e con espresso richiamo, nel preambolo dell'atto, alla funzione consultiva attribuita all'Autorità dall'articolo 154, comma 4, del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; il citato documento, nel formulare la riserva di valutare i sistemi e le misure di sicurezza relativi alle due fasi successive a quella di prima attuazione dell'ANPR, in occasione dei pareri che l'Autorità dovrà esprimere sui relativi schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha pure formulato la riserva di esprimere le valutazioni di competenza sulle modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori e degli esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti, in occasione del parere da esprimere sul pertinente schema di decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del *CAD*.

²² Il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 25 luglio 2013, numero 03579/2013 e data 5 agosto 2013, n. affare 02680/2013, reperibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it, di contenuto favorevole all'ulteriore corso dello schema, nell'ambito di un'approfondita ricognizione

La circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 19, del 3 ottobre 2013, che contiene le prime indicazioni applicative, rileva che, in questa prima fase di realizzazione del progetto, l'aspetto innovativo, per quanto riguarda le anagrafi comunali, attiene al fondamentale passaggio ad un nuovo sistema di sicurezza e che tale passaggio - di rilievo essenziale - coinvolgerà tutti i comuni, che dovranno porre in essere taluni adempimenti, secondo le modalità operative che saranno illustrate in una circolare dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

La circolare n. 19, del 2013, inoltre, evidenzia il rilievo centrale e strategico dell'Anagrafe Nazionale nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, anche in vista della prossima attuazione della nuova carta d'identità elettronica, unificata alla tessera sanitaria.

dell'articolato, ha rilevato come lo stesso disciplina il subentro dell'*ANPR* all'*INA* e all'*AIRE* e la modifica dei relativi sistemi di sicurezza, ha evidenziato lo scopo di dare avvio al processo di realizzazione della nuova base di dati, si è soffermato sulla complessità del citato processo; infine, nell'ambito dei suggerimenti formulati ai fini redazionali, ha sottolineato che, per garantire la legittimità del procedimento, l'Alto Consesso dovrà essere chiamato ad esaminare tutti i successivi decreti attuativi con cui saranno disciplinate le ulteriori modalità di attuazione dell'*ANPR*.

Appendice

- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.....15
(*estratto*: articoli 2 e 4)

- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.....18
(*estratto*: articoli 13 e 14)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109.....21

- Circolare del Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 19 del 3 ottobre 2013.....27

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

°°°omississ°°°

Art. 2

Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

°°°omississ°°°

Art. 4 Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

°°°omississ°°°

Art. 13
Governance dell'Agenda digitale Italiana

1. Il comma 2 dell'*articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35* è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'*articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».

2. Al *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 19*, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo;

b) all'*articolo 20*, comma 2, sono soppresse le parole da «, altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»;

c) all'*articolo 21*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'*articolo 21*, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;

d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'*articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica «Società dell'informazione» che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, e successive modificazioni»;

e) all'*articolo 22*, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'*articolo 22*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

°°°omississ°°°

Art. 14

Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.».

1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «di cui all'articolo 71» sono inserite le seguenti: «. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax».

1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione precedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109.

Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 62, comma 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifiche necessarie all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera c);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dell'INA»;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica, che si è espresso con parere del 18 aprile 2013;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con *nota in data 24 aprile 2013*;

Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13 giugno 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 luglio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione dell'ANPR

1. Ai sensi del presente regolamento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228(2) e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalità di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati.

Art. 2

Modalità di funzionamento dell'ANPR

1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonché i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3

Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR

1. Le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento definisce le fasi progettuali con cui sarà istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che subentra all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014.

Il documento descrive in particolare la soluzione relativa alle modalità di scambio dei dati tra le anagrafi comunali e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e tra quest'ultima e gli enti centrali della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle informazioni anagrafiche.

Tale soluzione garantisce:

- l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati;
- la sicurezza dell'accesso ai servizi;
- il tracciamento delle operazioni effettuate.

Viene inoltre descritta la soluzione necessaria per gestire la fase transitoria fino alla realizzazione della soluzione definitiva.

2. GLOSSARIO

ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici

SOAP: Simple Object Access Protocol

SPC: Sistema Pubblico di Connettività

SSL: Secure Socket Layer

HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer

WS-Security: Web Service Security

3. PREMESSA

Il CNSD costituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002 presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, è un'infrastruttura tecnologica alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla stessa Direzione centrale.

Al predetto Centro sono affidate, in particolare, tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'ANPR.

Il progetto per la realizzazione dell'ANPR si articola in tre fasi, di cui le prime due sono necessarie per gestire il periodo transitorio che precede la completa implementazione della soluzione definitiva.

Fase 1 - è la fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati.

Fase 2 - è la fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR. In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE.

Fase 3 - è la fase definitiva che decorre dal 1° gennaio 2015 in cui l'ANPR subentra alle anagrafi comunali.

Nel seguito del documento viene fornita una descrizione più dettagliata delle tre fasi suddette.

4. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA SOLUZIONE

L'infrastruttura e le misure di sicurezza descritte in questo paragrafo si riferiscono alla fase 3 cioè alla soluzione definitiva sopraindicata, ad eccezione del paragrafo 4.6, descrittivo delle fasi transitorie.

4.1. CNSD

Dal punto di vista dell'architettura logica del sistema, l'infrastruttura del CNSD è composta da:

1. sistema di servizi, realizzati tramite Web Services, per l'interoperabilità con gli enti della Pubblica Amministrazione o degli organismi che erogano pubblici servizi interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, secondo le regole tecniche dell'SPC o esposti su Internet laddove non sia presente SPC;
2. sistema di servizi fruibili tramite Web Services o attraverso un'applicazione web. Tali servizi, esposti su Internet e/o su SPC, sono utilizzati dalle postazioni comunali per tutte le operazioni inerenti l'elaborazione delle informazioni anagrafiche di interesse;
3. banca dati ANPR;
4. banca dati delle utenze/profili associati;
5. banca dati delle postazioni;
6. banca dati dei dati di tracciamento delle operazioni;
7. Certification Authority utilizzata per l'emissione dei certificati.

4.2. Comuni

I comuni, sono dotati di apposite postazioni provviste di una connessione a SPC o, se questa non disponibile, ad Internet.

Ogni postazione è dotata di:

1. lettore di smart-card necessario per l'identificazione certa dell'operatore e relativo certificato;
2. un certificato interno necessario per l'identificazione della postazione da cui viene effettuato l'accesso.

4.3. Altre pubbliche amministrazioni

Per accedere ai servizi resi disponibili dall'ANPR, le Pubbliche Amministrazioni o gli organismi che erogano pubblici servizi stipulano con il Ministero dell'interno apposite convenzioni ai sensi dell' art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, nonché specifici accordi di servizio.

4.4. Il sistema di accesso ai servizi e di scambio dati

L'amministrazione comunale usufruisce dei servizi di cui al punto 2 del paragrafo 4.1, utilizzando un software, che rispetti le specifiche tecniche fornite dal CNSD, connesso con i Web Services, messi a disposizione dal CNSD, oppure un'applicazione web fornita dallo stesso CNSD.

L'accesso ai servizi è garantito dall'«autenticazione forte» dell'utente tramite l'uso di una smart-card che contiene il certificato di autenticazione dell'operatore autorizzato e dall'identificazione della postazione tramite il certificato memorizzato al suo interno; entrambi i certificati sono emessi dalla Certificati on Authority di cui al punto 7 del paragrafo 4.1.

L'identificazione e l'autorizzazione dell'operatore e della postazione viene effettuata mediante un servizio, esposto centralmente sull'ANPR, che controlla la validità dei certificati e il profilo autorizzativo.

Le utenze e le postazioni sono censite all'interno di due database centrali, di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 4.1, corredati di opportuni strumenti per il loro popolamento. Le informazioni scambiate viaggiano in modalità sicura su rete di comunicazione SPC ovvero, se questa non disponibile, tramite Internet, in ogni caso mediante protocollo HTTPS per garantire la riservatezza del dato.

Per quanto riguarda il colloquio con gli enti della Pubblica Amministrazione interessati alla notifica delle variazioni anagrafiche, è previsto un insieme di servizi che utilizzano SPC come rete di comunicazione o Internet laddove non presente SPC.

4.5. Misure di sicurezza

L'architettura sopradescritta consente l'esatta associazione tra la postazione, l'utente e i dati acceduti. Tali informazioni sono tracciate e conservate, includendo i riferimenti temporali e i soggetti i cui dati sono stati trattati. Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Per il colloquio tra i comuni e il CNSD si adottano i meccanismi tipici dell'interoperabilità quali i Web Services, il protocollo SOAP e la WS-Security. Quest'ultima garantisce l'applicazione delle policy di sicurezza previste per l'interscambio dati.

Il protocollo di comunicazione adottato è SSL che garantisce la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

L'identificazione dell'utente e della postazione avviene attraverso due certificati distinti, il primo residente sulla smart-card, della cui gestione e conservazione è responsabile l'operatore assegnatario, l'altro certificato memorizzato internamente alla postazione, della cui gestione e conservazione è responsabile l'amministratore dei sistemi informativi comunali.

4.6. Fasi transitorie

Nelle more della completa implementazione della soluzione definitiva, sono previste due fasi transitorie già enunciate in premessa.

4.6.1. Fase 1

In questa fase l'ANPR garantisce i servizi resi dall'INA e dall'AIRE (ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) continuando ad operare secondo le attuali modalità di cui all' allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 e restano inalterate l'organizzazione ed i flussi dei dati nonché i trattamenti che su di essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza a protezione del canale di comunicazione secondo quanto indicato nel presente allegato tecnico.

L'attuale meccanismo di sicurezza, che protegge il collegamento tra i comuni con il CNSD ed il CNSD con altri Enti, viene sostituito da un canale di comunicazione protetto dal protocollo HTTPS, con mutua autenticazione della postazione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR.

I comuni continuano ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso file corrispondenti agli attuali formati.

L'identificazione dell'utente continua ad essere effettuata secondo le modalità indicate nell' allegato tecnico del decreto n. 32 del 19 gennaio 2012 che prevedono un meccanismo di autenticazione basato sull'uso di utente/password al fine di identificare l'operatore. Per il censimento degli utenti viene utilizzato il database delle utenze già presente presso il CNSD.

Le Amministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono dei servizi del Centro attraverso file corrispondenti agli attuali formati. Il collegamento è assicurato attraverso le metodologie standard di cooperazione tra enti.

4.6.2. Fase 2

In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'AIRE (quali ANPR) e si procede alla progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR.

Le informazioni anagrafiche sono registrate su entrambi i sistemi, quello comunale e quello centrale dell'ANPR.

A tale fine è necessario adeguare le procedure di invio delle informazioni anagrafiche per realizzare un meccanismo di allineamento automatico tra le banche dati relative alle anagrafi comunali e quella centrale.

Il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso la nuova banca dati ANPR è analogo a quello della fase 1 fermo restando che i meccanismi implementati saranno quelli di cui alla fase 3 descritti al paragrafo 4.5. Effettuata la migrazione delle anagrafi comunali nell'ANPR, le banche dati relative alle anagrafi comunali vengono dismesse.



Servizi Demografici
Prot. Uscita del 03/10/2013
Numero: **0002522**
Classifica: area 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma, 03 OTT. 2013

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura **AOSTA**
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA **PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA **CAGLIARI**
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie **ROMA**
- ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE **ROMA**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA **ROMA**
- ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE **ROMA**
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO **SEDE**
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE **ROMA**
- ALL'ANCI **ROMA**
- ALL'ANUSCA **CASTEL S.PIETRO TERME (BO)**
- ALLA DeA – Demografici Associati **CASCINA (PI)**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE N. 19/13

OGGETTO: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 1° ottobre 2013, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, recante norme regolamentari per la prima applicazione dell'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il citato art. 62 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'*Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)*, che subentra all'*Indice nazionale delle anagrafi (INA)* e all'*Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE)*.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che l'*ANPR* subentri gradualmente, entro il 31 dicembre 2014, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero, tenute dai comuni, ferme restando le attribuzioni del sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico degli enti locali (TUEL).

Sul piano attuativo, è previsto che i tempi e le modalità della complessiva realizzazione del progetto siano stabiliti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il decreto in esame si configura come il primo, che dà pertanto avvio al processo di graduale attuazione del disegno delineato dal legislatore, realizzando, nello specifico, il subentro della nuova base di dati nazionale all'*INA* e all'*AIRE*.

Con successivi provvedimenti normativi saranno, quindi, disciplinate le ulteriori fasi realizzative del progetto, nonché introdotte le modifiche del regolamento anagrafico, necessarie al fine di adeguare quest'ultimo alle modalità operative sottese alla completa realizzazione del nuovo sistema.

L'art. 1 descrive l'*ANPR*, così come risultante dalla fase di prima applicazione, prevedendone il subentro all'*INA* e all'*AIRE* e demandando a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle ulteriori fasi di attuazione.

L'art. 2 riguarda le modalità di funzionamento dell'*ANPR* e, a tale proposito, stabilisce che la stessa garantisce i medesimi servizi attualmente resi dai sistemi cui subentra, con riferimento quindi, in particolare, alle modalità di accesso e di interoperabilità con le altre amministrazioni pubbliche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Lo stesso art. 2, al comma 2, in prospettiva evolutiva, richiama quanto già previsto dalla norma primaria in ordine all'inserimento, nell'ANPR, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal cittadino alla pubblica amministrazione quale proprio "domicilio digitale", ai sensi dell'art. 3-bis del CAD, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto interministeriale.

Il successivo comma 3 stabilisce che i sistemi di sicurezza della nuova base di dati sono quelli descritti nell'allegato tecnico al regolamento, che, in particolare, delinea le diverse fasi in cui si svilupperà il processo di attuazione e prevede che l'attuale sistema di sicurezza sia sostituito da quello basato sul sistema pubblico di connettività (SPC).

L'art. 3, come anche previsto dal sopra citato art. 62 del CAD, dispone che le modalità con cui le amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi accedono ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, secondo le modalità correnti.

L'art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, fermo restando lo stanziamento previsto dall'art. 62 per il completamento del progetto.

Da quanto emerge dalla descrizione dell'articolato, che entrerà in vigore il 16 ottobre p.v., in questa prima fase di realizzazione del progetto, l'aspetto innovativo, per quanto riguarda le anagrafi comunali attiene al fondamentale passaggio ad un nuovo sistema di sicurezza.

Tale passaggio - di rilievo essenziale - coinvolgerà tutti i comuni, che dovranno porre in essere taluni adempimenti, secondo le modalità operative che saranno illustrate in una circolare che verrà a breve diramata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Ciò posto, nell'evidenziare il rilievo centrale e strategico dell'Anagrafe Nazionale nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, anche in vista della prossima attuazione della nuova carta d'identità elettronica, unificata alla tessera sanitaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'importante progetto sia realizzato, in ogni sua fase, con massima tempestività ed efficacia.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad informare e sensibilizzare i sigg.ri Sindaci in merito alle novità normative in esame, affinché assicurino particolare attenzione agli imminenti adempimenti necessari per l'ottimale avvio del nuovo sistema, e ad adottare, fin da ora, ogni iniziativa utile ai fini della piena realizzazione degli obiettivi posti dal legislatore.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Postiglione)

**La redazione grafica del testo è stata curata dalla dott.ssa Anna Maria Grispo
funzionario amministrativo della Direzione Centrale per i Servizi Demografici**